



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi
“G1 – sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo
il fiume Sarno – sito piccolo Sarno”**

CIG: 90533851A6

NUMERO GARA:8411246

CUP: F18B21002530002

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

ART. 1. PREMESSE	3
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2 CHIARIMENTI.....	4
2.3 COMUNICAZIONI	4
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 4. DURATA DELL'APPALTO	6
ART.4-BIS SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	6
ART. 5. REQUISITI GENERALI	6
5.1 SOGGETTI AMMESSI	6
5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	9
5.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA.....	9
ART. 6. AVVALIMENTO.....	9
ART. 7. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA	10
ART. 8. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI	11
ART. 9. SUBAPPALTO.....	12
ART. 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
ART. 11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	13
ART. 12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - AMMINISTRATIVA	14
ART. 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA	15
ART. 14. CAUZIONE PROVVISORIA.....	15
ART. 15. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	17
ART. 16. MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	17
ART. 17. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. AGGIUDICAZIONE.....	17
ART. 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
ART. 19. ACCESSO AGLI ATTI.....	20
ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20

ART. 1. PREMESSE

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 340 del 26.05.2021, la SMA Campania SpA, quale società in house della Regione Campania, riceveva l'incarico di soggetto attuatore degli interventi G 1 – Barriera sito Sifone Piccolo Sarno e G 2 – Barriera Sito Foce Sarno;

- in data 08.06.2021 con Verbale di Consegna prot. n° 7246/2021 del 09.06.2021 veniva consegnata a SMA CAMPANIA SpA la documentazione di Progetto di livello Esecutivo per l'intervento indicato;

- che con comunicazione prot. n° 7538/2021 del 14.06.2021 veniva avviato in data 15.06.2021 il procedimento di Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n° 241/1990 finalizzata all'ottenimento di tutti i pareri necessari per dare avvio ai lavori inerenti la realizzazione degli interventi previsti in progetto che si chiudeva con conclusione positiva in data 22.09.2021 giusta Determinazione del RUP ing. Francesco Pirozzi prot. 11489 del 22/09/2021. La determinazione adottata veniva inviata a tutti gli enti interessati, a Regione Campania UOD 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e ai progettisti per la produzione degli allegati progettuali mancanti e riscontro alle osservazioni pervenute in fase di Conferenza dei Servizi dagli enti coinvolti;

- Con determina prot. 183/2021 del 30/12/2021 l'Amministratore Unico Ing. Giuseppe Esposito ha individuato la procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e 97, commi 2, 2 bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dispositivo di cd. inversione procedimentale ex art. 133 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, e ciò al fine di accelerare i tempi di definizione del procedimento, decretando come RUP l'ing. Francesco Pirozzi.

La procedura di gara verrà espletata attraverso il Portale della SMA Campania S.p.A. (in seguito: SMA Campania), raggiungibile al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00345> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice; pertanto, sono ammesse esclusivamente le offerte presentate attraverso la piattaforma.

La registrazione dell'operatore economico al Portale SMA Campania è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della “[Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale](#)” e della “[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le “[Regole di utilizzo della piattaforma telematica di SMA Campania](#)”.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica”.

La Stazione appaltante procederà alla inversione della procedura ai sensi dell'art. 133 co. 8 d.lgs. 50/2016.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.lgs.50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e 97, commi 2, 2 bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Francesco Pirozzi

ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- D.G.U.E.;
- Capitolato speciale d'appalto
- Patto di integrità;
- Progetto esecutivo
- Modello "A" - Istanza di partecipazione
- Modello "B" - Attestato di sopralluogo
- Modello "C" – Dichiarazione impresa ausiliaria
- Modello "D" – Dichiarazione adesione protocollo di legalità

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.garesmacampania.it/N/G00345>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale della SMA CAMPANIA SpA, entro e non oltre il giorno **10/01/2022 ore 18:00**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico predevisione del paragrafo IV della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **14/01/2022** mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.garesmacampania.it/N/G00345>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e pervenuti tramite pec.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante portale con l'ausilio di notifiche di e-mail/pec rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori per la Realizzazione del Sistema di Barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – sito Piccolo Sarno, per un importo, a base d'asta, pari a 588.164,00 euro, di cui 21.764,00 euro per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, da effettuarsi nei tempi e modi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto – Norme tecniche.

L'appalto è finanziato direttamente dalla Regione Campania con propri fondi mediante impegno economico iscritto in Bilancio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

n.	Oggetto dell'appalto	CPV Principale	P (Prevalente) S (Scorporabile)
1	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	45246000-3	P

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto.

n.	Descrizione dei servizi	CIG	Importo complessivo
1	Realizzazione di barriere galleggianti intervento G-1 Sifone Piccolo Sarno	90533851A6	€ 588.164,00

Tabella n. 2 Descrizione del lotto

L'importo dell'appalto è stimato in complessivi € **588.164,00** oltre IVA

2. Importo a Base di gara	
Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso	€ 566.400,00 (oltre IVA)
Costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.764,00
Importo totale a base di gara	€ 588.164,00

Tabella n. 3 Importo a base di gara

ART. 4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita dal cronoprogramma dei lavori posto a base di gara allegato alla procedura.

ART.4-BIS SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' obbligatorio effettuare il sopralluogo, pena esclusione.

Il Sopralluogo sarà effettuato autonomamente, essendo i luoghi di libero accesso, presentando nella documentazione amministrativa una autocertificazione di aver visionato i luoghi come da modello allegato. Nessun attestato è rilasciato dalla stazione appaltante

ART. 5. REQUISITI GENERALI

5.1 SOGGETTI AMMESSI

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, con i limiti e le modalità di cui agli artt. 45, 47, 48 e 49 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo paragrafo , sotto forma di imprese singole o imprese riunite o consorziate già costituite oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i.-

2. Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici, aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui ai DD.MM. MEF del 4.5.1999 e del 21.11.2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del successivo D.M. 14.12.2010. La Stazione Appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

3. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, nonché i consorzistabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) rispettivamente del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma (individuale o associata), alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, applicandosi l'art. 353 del codice penale.

È consentito, nelle ipotesi di modifiche soggettive previste dal successivo comma 7 ovvero per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione del contratto, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4. I consorzi stabili, di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, devono essere formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

5. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice, prima della presentazione dell'offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

In caso di raggruppamento verticale, il mandatario deve eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale, gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

6. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice, devono specificare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite da singoli operatori economici consorziati o riuniti.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi soggetti pluricostituiti, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i Concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

7. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi

rispettando quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ad eccezione dei seguenti casi e fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice:

i. Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario/capofila ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia: la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; nonsussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante deve recedere dal contratto.

ii. Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia: il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

iii. Recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, sempre che tale modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui sopra trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

8. Le disposizioni previste dall'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice.

9. Sono ammesse alla gara le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice e in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi seguenti, comprovabili secondo i criteri di analogia prescritti dall'art. 83 del Codice.

10. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in forma di raggruppamento, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. o qualsiasi relazione anche di fatto con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non si dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale; si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

11. In caso di concorrenti a struttura plurisoggettiva, anche se non ancora costituiti, le eventuali comunicazioni recapitate alla capogruppo/mandataria si intendono validamente rese a tutti gli altri operatori

economici riunito che si intendono riunire.

5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, avente come oggetto sociale attività analoghe e/o ricomprese a quelle oggetto dell'affidamento.

2. Le imprese aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea devono dichiarare e dimostrare l'iscrizione nel registro commerciale dello Stato di residenza secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 3 del Codice, e possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

5.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria generale OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - classifica II per l'importo di € 380.000,00 e alle seguenti categorie specialistiche: -OS22 classifica I per l'importo di € 186.400,00. Pertanto si richiede:

- Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A) di cui al D.P.R. 34/2000e ss.mm. per:

- **CAT. PREVALENTE OG8 classifica II**
- **CAT. SCORPORABILE OS22 classifica I**

ART. 6. AVVALIMENTO

1. Il Concorrente, singolo o pluricostituito, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i, anche partecipante/i al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con tale/i soggetto/i. In tal caso, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice, con la precisazione che il contratto "di avvalimento", da produrre in originale o copia autentica, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti fornite delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per il possesso delle Autorizzazioni nei sensi previsti dal comma 1 dell'art. 7.5 del presente Disciplinare, trattandosi di requisito di capacità tecnico-professionale necessario all'esecuzione del servizio principale di smaltimento/trattamento.

3. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

4. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. La Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In corso di esecuzione dell'appalto la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento, nonché l'effettivo utilizzo di tali risorse nella fase di esecuzione del servizio.

5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

6. Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

6. È ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. Le eventuali comunicazioni recapitate all'impresa concorrente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante effettua in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il RUP

accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità, pena la risoluzione del contratto di appalto.

9. Si specifica che ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, così come modificato dal Decreto Correttivo, i consorzi di cui agli artt. 45, comma 1, lett. b) e c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice possono utilizzare, mediantercorso all'istituto dell'avvalimento, anche i requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

ART. 7. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

1. In caso di partecipazione di operatori economici in forma associata, i requisiti di partecipazione devono essere così posseduti:

2. Requisiti di ordine generale (assenza cause di esclusione) e requisiti di idoneità professionale, di cui ai precedenti punti

✓ dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti/esecutrici, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;

✓ da ciascun operatore economico delle imprese raggruppate o raggruppande, in caso di RTI (costituito o costituendo) di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice;

✓ da ciascun operatore economico delle imprese consorziate o consorzianti, in caso di consorzio ordinario (costituito o costituendo) di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;

✓ da ciascun operatore economico delle imprese aggregate aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice;

✓ da ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice.

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria (dove richiesti) :

3.1. Dichiarazione di fatturato globale e di fatturato specifico (art. 83, comma 4 del Codice):

✓ dal RTI / consorzio / aggregazione di imprese / GEIE nel suo complesso in caso di partecipazione di concorrenti, rispettivamente, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice. Resta inteso che ciascun ~~impresa~~ componente del RTI / consorzio / aggregazione / GEIE deve rendere la dichiarazione relativa al proprio fatturato (globale e specifico), purché sia garantito di ricoprire l'intero importo;

✓ dal consorzio, ovvero, ove indicate, dalle imprese consorziate esecutrici, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice. Resta inteso che ciascun'impresa esecutrice deve rendere la dichiarazione relativa al proprio fatturato (globale e specifico), ferme restando le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2 del Codice, così come modificate dal Decreto Correttivo.

4. Requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui ai precedenti punti

✓ relativamente ai requisiti di cui al punto precedente, è ammesso il cumulo dei requisiti in capo al soggetto pluricostituito, fermo restando che le attività oggetto di esecuzione possono essere svolte unicamente da imprese in possesso di adeguata autorizzazione e che la mandataria/capogruppo ha l'obbligo di eseguire il servizio principale di smaltimento / trattamento;

✓ relativamente ai requisiti di cui ai punti precedenti, è ammesso il cumulo dei requisiti in capo al soggetto pluricostituito.

5. Certificazione delle qualità:

5.1. Certificazione del sistema qualità secondo la ISO 9001:

✓ da ciascun operatore economico del RTI / consorzio ordinario / aggregazione di imprese / GEIE costituito o da costituire, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, rispettivamente;

✓ dal Consorzio e da ogni impresa indicata quale esecutrice, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

ART. 8. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, in attesa dell'adozione del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice per la Banca dati degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti *interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.*

ART. 9. SUBAPPALTO

1. *Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice, previa autorizzazione da parte della StazioneAppaltante, non residuando nella normativa vigente alcuna limitazione percentuale.*

2. Si specifica che per la partecipazione alla gara è onere del Concorrente dichiarare, all'atto dell'offerta, tutte le prestazioni che intende subappaltare. Prima dell'inizio della prestazione l'Affidatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato; è fatto altresì obbligo per l'Affidatario di comunicare tempestivamente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Affidatario almeno 20 (venti) giorni prima dell'effettivo avvio dell'esecuzione delle relative prestazioni deve depositare il contratto, in copia autentica, di subappalto presso la Stazione Appaltante, corredato della dichiarazione propria e di ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Aggiudicatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Rimane inteso che si procede nei confronti del subappaltatore con la verifica puntuale dei requisiti dichiarati, incluse le autorizzazioni necessarie ed indispensabili per le attività subappaltate delle quali lo stesso deve dimostrare il pieno possesso.

L'Affidatario è tenuto a sostituire i subappaltatori per i quali, a seguito di apposita verifica, la Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

3. In sede di offerta il Concorrente deve indicare la terna di subappaltatori nei sensi previsti dall'art. 105 del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria, oltre che riguardante le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. L'Affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

5. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché più in generale dell'intero art. 105 del Codice, si

applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9 del Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ART. 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo di € 35,00 (euro trentacinque/00) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti e costituendi) e di consorzi, il versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

Le istruzioni operative relative al pagamento sono pubblicate e consultabili sul sito http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

ART. 11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte telematiche devono essere inviate alla SMA Campania entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/01/2022

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale Di SMA Campania <https://www.garesmacampania.it/N/G00345>
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Presenta offerta" nella sezione BANDI IN CORSO;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del

concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale SMA Campania.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo XIV della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

8. L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana asseverata ovvero giurata dinanzi al Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario (compreso l'ufficio del Giudice di Pace), che per quanto possibile deve risultare anche graficamente simile all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nel corso della procedura ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

ART. 12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - AMMINISTRATIVA

La busta “A” Documentazione amministrativa deve:

1. D.G.U.E.;
2. Patto di integrità
3. Modello “A” - Istanza di partecipazione
4. Modello “B” – Attestato di sopralluogo
5. Modello “C” – Dichiarazione impresa ausiliaria
6. Modello “D” – Dichiarazione adesione protocollo di legalità
7. Visura Camerale aggiornata
8. PassOE: documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa ottenuto dal sistema AVCPass;
9. Cauzione Provvisoria
10. Copia Versamento contributo ANAC

La documentazione deve essere firmata digitalmente

ART. 13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

1. La busta “B” – Offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla Stazione appaltante e autocomposto dalla piattaforma di e-procurement contenente i seguenti elementi:

- a) percentuale del ribasso offerto unico, che viene poi applicato –al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, determinati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

2. Il ribasso deve essere espresso in lettere e in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. In caso di indicazione di un numero superiore di cifre decimali il valore è arrotondato alla terza cifra decimale, con arrotondamento della terza cifra all’unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque, ovvero all’unità inferiore se il quarto è inferiore a cinque.

3. Sono inammissibili le offerte economiche:

- A. in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta;
- B. che contengono condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
- C. che sono indeterminate o condizionate, o impongono restrizioni.

4.L’offerta economica deve essere firmata digitalmente.

ART. 14. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **1% dell'importo posto a base di gara (€ 5.881,64)**, ai sensi dell'art.1 comma4 L.120/2020 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs.6settembre2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore SMA CAMPANIA SPA, con indicazione dell'oggetto della gara e del C.I.G.;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garantisce in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito:

SMA CAMPANIA SpA, CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/7 – 80143 – NAPOLI

2) Impegno all'emissione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 D. Lgs.50/2016

ART. 15. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è disciplinata, nell'ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di servizi, forniture, lavori e opere di cui al Codice, al Regolamento (per le norme ancora in vigore), al presente Disciplinare, al Capitolato Speciale d'Appalto e altri allegati.

2. L'appalto viene esperito mediante procedura aperta come definito e disciplinato dall'art.60 del Codice.

3. La gestione della gara è affidata al RUP, il quale procede a verificare l'ammissibilità dei concorrenti.

4. L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità previste dall'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice con l'applicazione **dell'inversione procedimentale** ai sensi dell'art.133, comma 8 del Codice.

ART. 16. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Presenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, dal Capitolato, dal Bando, dal presente Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture, con esclusione dei casi espressamente previsti dall'art. 80, comma 11 del Codice.

2. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla

L. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi nel documento di gara unico europeo (DGUE) e negli altri moduli allegati al Bando, con esclusione delle carenze afferenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio (cfr Art. 18) . La stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 17. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. AGGIUDICAZIONE

1. **La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24/01/2022, alle ore 10:00 in modalità WEB** attraverso la piattaforma di e-procurement con accesso con le proprie credenziali di registrazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00345>

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo XVI della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il RUP, nella prima seduta pubblica, dopo aver verificato il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti, procederà all'esame delle offerte economiche e all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis del D. Lgs. 50/2016.

Qualora risultino più di un concorrente vincitore (nel caso in cui ci siano offerte uguali) prima di procedere all'apertura della documentazione amministrativa, si effettuerà il sorteggio del concorrente vincitore in seduta pubblica, previa notifica ai partecipanti.

Nella stessa seduta o in seduta successiva, il RUP darà lettura della graduatoria e procederà all'analisi della documentazione amministrativa nei confronti solamente dei cinque (5) concorrenti le cui offerte si siano collocate immediatamente al di sotto della soglia di anomalia.

Si specifica che:

- offerte identiche nel ribasso non saranno conteggiate singolarmente ma cumulate in gruppo unico di ribasso;

- nel caso in cui una o più imprese abbisognino di soccorso istruttorio, la S.A. procederà nei sensi di cui all'art. 83, comma 9, del C.C.P., come meglio articolato nel successivo art. 18;

- se all'esito del soccorso o anche prima, al ricorrere dei presupposti, una o più delle imprese collocatesi nei primi cinque posti della graduatoria venga esclusa, la S.A. procederà a consultare a seguire la sesta e/o le concorrenti successivi, a condizione che siano "ammesse" n. 5 concorrenti, lasciando invariata la graduatoria finale per effetto del cd. principio di invarianza ex art. 95, comma 15, del C.C.P.;

Per la completezza e la correttezza del contenuto la S.A.:

- verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;

- redige apposito verbale relativo alle attività svolte;

- adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice e 76, comma 2-bis.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o partedi essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale della SMA CAMPANIA SpA, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo XV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata dal presente Disciplinare può essere esercitato dal Concorrente secondo quanto previsto dagli artt. 53 del Codice, con istanza trasmessa al RUP.

ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), SMA Campania SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla SMA Campania SpA, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da SMA Campania SpA per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da SMA Campania SpA ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento di tutti gli obblighi legali ad esso connessi, o da quelli derivanti per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da SMA Campania SpA potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a SMA Campania SpA, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da SMA Campania SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a SMA Campania SpA sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e

reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da SMA Campania SpA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di SMA Campania SpA che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a SMA Campania SpA in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.smacampania.info e www.garesmacampania.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.smacampania.info, sezione “Amministrazione Trasparente”.

In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è SMA Campania SpA con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola E7. Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, la stazione appaltante potrà essere contattata all'indirizzo PEC smacampaniaspa@pec.it.

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della SMA Campania SpA.

Clausola di salvaguardia.

La S.M.A. Campania spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp

319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

F.to SMA Campania S.p.A.
Il RUP
ing. Francesco Pirozzi

F.to SMA Campania S.p.A.
L'Amministratore Unico
ing. Giuseppe. ESPOSITO